



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI DELL'ISOLA D'ISCHIA INTERESSATI DAL SISMA DEL 21 AGOSTO 2017

Decreto n. 1548 del 17 febbraio 2023

Oggetto: D.L. 109/2018, art. 36 - Interventi volti alla ripresa economica -
Ordinanza n. 18 del 31 agosto 2022 - Pagamento contributi in favore delle imprese danneggiate dal sisma del 21 agosto 2017 ubicate nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno, che hanno subito una riduzione del fatturato.

Il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dell'Isola d'Ischia interessati dall'evento sismico del 21 agosto 2017, On.le Avv. Giovanni Legnini, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 gennaio 2022, registrato dalla Corte dei Conti il 14 febbraio 2022 al n. 323 e confermato nell'incarico con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2022, registrato dalla Corte dei Conti il 20 gennaio 2023 al n.265;

VISTO il decreto legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito in legge n. 130 del 16 novembre 2018 (G.U. n. 269 del 19.11.2018), recante "Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e del 2017, il lavoro e le altre emergenze" (d'ora in avanti "decreto legge n. 109 del 2018");

CONSIDERATO che la legge 29 dicembre 2022, n. 197, all'articolo 1, comma 734, prevede che il termine di cui all'articolo 17, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è prorogato fino al 31 dicembre 2023;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 19 del citato decreto legge n. 109 del 2018, il Commissario straordinario è intestatario della Contabilità Speciale n. 6103 accesa presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma nella quale confluiscono le risorse finanziarie a vario titolo destinate o da destinare alla ricostruzione nei territori interessati dal sisma e per l'assistenza alla popolazione;

VISTO l'articolo 36 del citato decreto legge n. 109 del 2018, il quale prevede che:

“Al fine di favorire la ripresa produttiva delle imprese del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato, nonché delle imprese che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96 e dalle pertinenti norme regionali, insediate da almeno sei mesi antecedenti agli eventi sismici nei Comuni dell'Isola di Ischia, nel limite complessivo massimo di 2,5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2019, sono concessi alle medesime imprese contributi, a condizione che le stesse abbiano registrato, nei sei mesi successivi agli eventi sismici, una riduzione del fatturato annuo in misura non inferiore al 30 per cento rispetto a quello calcolato sulla media del medesimo periodo del triennio precedente. I contributi di cui al primo periodo sono altresì concessi alle imprese che abbiano totalmente sospeso l'attività a seguito della dichiarazione di inagibilità dell'immobile strumentale all'attività d'impresa, nel caso in cui la sua ubicazione sia infungibile rispetto all'esercizio della medesima attività. I criteri, le procedure, le modalità di concessione e di calcolo dei contributi e di riparto delle risorse di cui al comma 1 tra i comuni interessati sono stabiliti con provvedimento del



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI DELL'ISOLA D'ISCHIA INTERESSATI DAL SISMA DEL 21 AGOSTO 2017

Commissario straordinario, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I contributi di cui al presente articolo sono erogati ai sensi dell'articolo 50 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, ovvero ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013”;

VISTA l’ordinanza n. 5 del 21 febbraio 2019 recante “Criteri, procedure e modalità di concessione e di calcolo dei contributi di cui all’art. 36 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, in favore delle imprese localizzate nei Comuni dell’Isola di Ischia a seguito degli eventi sismici del 21 agosto 2017 e riparto delle risorse finanziarie tra i Comuni interessati”, con particolare riferimento all’articolo 7 (Modalità di presentazione della domanda e procedure per la concessione del contributo) e all’articolo 8 (Termini per la presentazione della domanda);

DATO ATTO che nell’ordinanza n. 5 del 2019 si prevede che alle imprese può essere concesso un contributo di importo non superiore ad Euro 50.000,00, elevabile ad Euro 75.000,00 per le imprese in possesso del rating di legalità;

VISTA l’ordinanza n. 5 bis del 23 aprile 2020, che ha modificato l’ordinanza n. 5 del 2019, prevedendo all’articolo 4, comma 2, che i costi della produzione sostenuti dalle imprese negli esercizi 2018 e 2019 sono ammissibili al contributo nel limite massimo del 60% della riduzione di fatturato;

VISTA l’ordinanza n. 18 del 31 agosto 2022, recante “Misure in favore delle imprese danneggiate dal sisma del 21 agosto 2017 ubicate nei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno e disposizioni sui termini”, in particolare il Capo I, che disciplina i “Criteri, procedure e modalità di concessione e di calcolo dei contributi per perdita di fatturato in favore delle imprese localizzate nei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017”;

DATO ATTO che:

- all’articolo 2, comma 2, primo periodo della predetta ordinanza n. 18 del 2022, è previsto che le imprese danneggiate dal sisma del 2017, che non hanno beneficiato dei contributi di cui alle ordinanze n. 5 del 21 febbraio 2019, come modificata con ordinanza n. 5 bis del 23 aprile 2020, n. 8 del 28 novembre 2019 e n. 13 del 6 marzo 2020, come modificata con ordinanza n.13bis del 28 aprile 2020, possono presentare istanza di contributo ai sensi della pregressa disciplina, come integrata con le previsioni di cui alla presente ordinanza;
- all’articolo 2, comma 2, secondo periodo, è previsto che possono altresì accedere al contributo anche le imprese che esercitavano l’attività economica in zona rossa, come delimitata con le ordinanze sindacali n. 58 del 22.08.2017, n. 102 del 05.02.2018, n. 2 del 05.01.2019, n. 174 del 18.09.2020 e n. 21 del 16.03.2021 del comune di Casamicciola Terme, e n. 22 del 26.08.2017 e n. 42 del 18.12.2017 del comune di Lacco Ameno, che hanno sospeso temporaneamente la propria l’attività o non hanno potuto riprenderla;
- all’articolo 2, comma 3, è previsto che le imprese che hanno già beneficiato dei contributi di cui alle ordinanze n. 5 del 21 febbraio 2019, n. 13 del 6 marzo 2020, n. 8 del 28 novembre 2019, n. 5 bis del 23 aprile 2020 e n. 13bis del 28 aprile 2020, possono presentare domanda di integrazione, in presenza dei requisiti richiesti;



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI DELL'ISOLA D'ISCHIA INTERESSATI DAL SISMA DEL 21 AGOSTO 2017

- all'articolo 4, comma 1, è previsto che per le imprese che abbiano ripreso l'attività produttiva a seguito degli eventi sismici, i contributi di cui al presente Capo sono concessi a fronte della somma dei costi della produzione sostenuti dalle imprese beneficiarie in due esercizi consecutivi individuati tra quelli intercorrenti tra gli esercizi 2018-2021;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della richiamata ordinanza n. 18 del 2022, le agevolazioni sono concesse nel rispetto dei massimali in termini di equivalente sovvenzione lordo (ESL) previsti dal regolamento «*de minimis*»;

DATO ATTO altresì che ai sensi dell'articolo 5, comma 2, alle imprese può essere concesso un contributo di importo non superiore:

- a) ai costi della produzione, nel limite massimo del 90% della riduzione del fatturato come previsto all'articolo 4, comma 2;
- b) a € 100.000,00 per singola impresa richiedente; per le imprese in possesso del rating di legalità, l'importo massimo del contributo concedibile è elevato a € 125.000,00;

PRESO ATTO che all'articolo 7, comma 1, della più volte menzionata ordinanza n. 18 del 2022 è previsto che all'esito della procedura valutativa conclusa con esito positivo, il Commissario straordinario procede all'adozione del provvedimento di concessione e alla relativa trasmissione all'impresa beneficiaria, e al comma 2 che per le imprese che hanno ripreso l'attività, il contributo, nei limiti e nei termini di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, è erogato in un'unica soluzione, senza ulteriore richiesta, entro novanta giorni dalla data del provvedimento di concessione;

VISTE le istanze presentate dalle imprese richiedenti l'integrazione del contributo con le modalità previste all'articolo 6 dell'Ordinanza n. 18 del 31 agosto 2022 e nel termine prorogato ai sensi dell'art. 2 dell'Ordinanza n. 20/2022;

VISTE le istruttorie delle istanze con esito positivo svolte dai funzionari dell'Area finanziaria;

PRESO ATTO del decreto di Concessione n. 1486 del 12 dicembre 2022, protocollo n. 3543I/CS/Ischia del 14 dicembre 2022;

VISTO il decreto di pagamento n. 1496 del 03/01/2023 in favore di n. 17 beneficiari;

VISTO il del decreto di Concessione n. 1519 del 19 gennaio 2023, protocollo n. 196U/CS/Ischia del 20 gennaio 2023;

VISTO l'esito positivo delle verifiche Durc di cui all'art. 31, comma 8-bis, d.l. n. 69/2013;

VISTO l'esito positivo delle verifiche presso l'Agenzia di Riscossione ai sensi dell'art. 48- bis, d.p.r. n. 602/73;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 39, comma 1, dell'ordinanza n. 18 del 2022, agli oneri di cui al Capo I, per un importo pari a euro 2.655.000,00, si provvede con le risorse del Fondo di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 109 del 2018;



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI
DELL'ISOLA D'ISCHIA INTERESSATI DAL SISMA DEL 21 AGOSTO 2017

DECRETA

- Per le motivazioni in premessa che si intendono integralmente richiamate, di pagare l'integrazione dei contributi concessi ai sensi dell'articolo 36 del decreto legge n. 109 del 2018 in favore dei seguenti n. 15 beneficiari:

Impresa	Partita Iva	N. Protocollo Istanza	CUP	COR	IBAN	Contributo concesso Ordinanza 18 in €
MONTI MARIA	03718140639	2905/CS/ISCHIA	J33E22000250001	10193431	IT51C0306939942002700001060	6.103,48
TOMMASONE VINI SAS	06979991210	3200/CS/ISCHIA	J43E22000130001	10194614	IT50T0306939942100000003417	11.181,20
ERBORISTERIA LA VERBENA DI FRANCESCA DI MEGLIO	05697231214	3281/CS/ISCHIA	J33E22000270001	10194844	IT34R0306939942100000001427	2.834,68
AMODIO AMEDEO	05455460633	3183/CS/ISCHIA	J33E22000280001	10195046	IT64I0538739931000042868675	5.343,20
CORALLI CATANEO DI CATANEO ALESSANDRO SAS	04798690634	3187/CS/ISCHIA	J33E22000290001	10195504	IT25S0306939942100000003504	1.734,29
GEMELLI MENNELLA DI FRANCESCO MENNELLA SNC	04985281213	3225/CS/ISCHIA	J33E22000300001	10212272	IT62J0538739931000035157283	6.747,00
LA MERIDIANA SRL	06320081216	3158/CS/ISCHIA	J63E22000080001	10212616	IT92X0101039940100000001848	8.649,00
NU' POCO E ISCHIA DI DE SIANO RESTITUTA	05956751217	3155/CS/ISCHIA	J43E22000140001	10215735	IT31B0306939942100000001590	15.207,63
PISANI ANNA	03421570635	2842/CS/ISCHIA	J33E22000330001	10216216	IT46A0306939942100000004061	15.863,92
ROSETTA SRL	05143510633	3157/CS/ISCHIA	J33E22000340001	10216533	IT72U0358901600010570785601	50.000,00
VILLA D'ORTA SAS DI FRANCESCO D'ORTA & C.	05715910633	3172/CS/ISCHIA	J33E22000350001	10216704	IT75I0307502200CC8500841663	34.945,29
SENESE ANTONIO	06056530634	2903 CS/ISCHIA	J33E22000210001	10042703	IT5000103039931000002408318	7.891,33
GRI.MA DI GRIFO ALBERTO E C. SAS	04408380634	2938 CS/ISCHIA	J33E22000170001	10049331	IT69G0538739931000035156456	21.535,27
GLAN SRLS	08049351219	2994/CS/ISCHIA	J33E22000310001	10212435	IT27D0538739931000002476726	50.000,00
MATTERA GENNARO	04198011217	3059/CS/ISCHIA	J33E22000320001	10212786	IT13H0538739931000042867775	16.633,80

- Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale del Commissario: www.sismaischia.it.

Napoli, data protocollo

IL COMMISSARIO

On. Avv. Giovanni Legnini

Attestazione di copertura
finanziaria della spesa

Il Funzionario

(Dott. Giuseppe Di Nardo)